



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2195

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

Indice

1. DDL S. 2195 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2195	4
1.3. Trattazione in Commissione	68
1.3.1. Sedute	69
1.3.2. Resoconti sommari	70
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	71
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 112 (pom.) del 18/05/2021	72
1.4. Trattazione in consultiva	78
1.4.1. Sedute	79
1.4.2. Resoconti sommari	80
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	81
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 580 (pom.) del 05/07/2022	82
1.4.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 585 (pom.) del 13/07/2022	94
1.4.2.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	98
1.4.2.2.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 236 (pom.) del 25/05/2021	99

1. DDL S. 2195 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2195
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

Titolo breve: *Ratifica Convenzione Italia-Libia doppie imposizioni e prevenzione evasioni fiscali*

Iter

18 maggio 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2195

in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) (Governo [Draghi-I](#))

Di concerto con

Ministro della giustizia [Marta Cartabia](#) , Ministro dell'economia e finanze [Daniele Franco](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **3 maggio 2021**; annunciato nella seduta n. 323 del 5 maggio 2021.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , LIBIA , DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI , EVASIONI FISCALI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gianluca Ferrara](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 18 maggio 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [3^a Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 14 maggio 2021. Annuncio nella seduta n. 327 del 18 maggio 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2195

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2195

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)
di concerto con il **Ministro della giustizia** (CARTABIA)
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2021

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

Onorevoli Senatori. - La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali accoglie in larga parte l'originario progetto italiano di Convenzione contro le doppie imposizioni, basato a sua volta sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed elaborato in ragione della specificità dei rapporti italo-libici, tenuto anche presente che la Libia non è un Paese membro della predetta organizzazione.

Il campo di applicazione della Convenzione riguarda, sotto il profilo soggettivo, i residenti di entrambi gli Stati contraenti e, sotto quello oggettivo, le imposte dirette elencate all'articolo 2 della Convenzione medesima. L'ambito di applicazione oggettivo risulta, però, esteso alle imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche o giuridiche, sia per quanto riguarda il principio di non-discriminazione, sia in relazione agli aspetti di cooperazione amministrativa (articoli 24 e 26).

Rilievo particolare assume il concetto di stabile organizzazione (articolo 5), istituto che, come noto, legittima la potestà impositiva sui redditi dell'impresa non residente da parte dello Stato sul cui territorio vengono svolte le attività di quest'ultima. La parte libica ha accolto le disposizioni in linea con gli attuali *standard* dell'OCSE, con l'eccezione del limite temporale di tre mesi convenuto circa la durata necessaria a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione. Detto termine coincide peraltro con quello fissato dall'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è stato già concordato dalla Libia anche nelle analoghe disposizioni con Francia e Regno Unito. Si segnala comunque che il predetto limite è stato controbilanciato da regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in linea con i principi di ripartizione proposti dall'OCSE, nonché da una clausola inserita negli articoli relativi ai redditi di capitale (articoli 11, 12 e 13) che limita l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. Si precisa comunque che, quanto ai metodi di ripartizione degli utili rispetto alla casa madre, si è rimasti allineati al modello OCSE tradizionale, non tenendo esplicitamente conto degli attuali sviluppi concernenti l'analisi di *transfer pricing* seguiti dai Paesi dell'OCSE. Si è così costituito un quadro giuridico di riferimento utile alle imprese italiane operanti in Libia.

Parimenti, per quanto riguarda gli utili realizzati da persone fisiche per lo svolgimento di attività di carattere indipendente (articolo 15), si farà riferimento sia al concetto di base fissa, sia a quello della presenza temporale dei 183 giorni, secondo le regole del modello di Convenzione fiscale elaborato dalle Nazioni Unite.

Su iniziativa libica - e in linea con quanto già convenuto in proposito dalla Libia con Regno Unito e

Francia- è stata concordata una *source rule* di carattere generale articolo 6) facente salvo il potere impositivo dello Stato della fonte nei casi in cui non vi sia una chiara caratterizzazione del tipo di reddito per coprire eventuali fattispecie non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 4 (residenza) o dell'articolo 22 (altri redditi) della Convenzione.

Per quel che concerne i redditi di capitale, è stato definito il principio generale della tassazione concorrente su dividendi e interessi, con aliquote del 5 per cento e del 10 per cento sui dividendi - la prima applicata sui dividendi *intercompany* nel caso di società che controllano direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società erogatrice - e un'aliquota del 5 per cento sugli interessi.

In merito alle *royalties* (articolo 13), è stata invece stabilita l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza. In termini pratici detta clausola impone alla parte libica il rimborso delle ritenute alla fonte eventualmente prelevate su tale tipologia reddituale.

Il metodo per evitare la doppia imposizione (articolo 23) prevede una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dal nostro Paese e quello misto, previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi di capitale.

L'articolo 25 prevede la procedura amichevole per la composizione di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni convenzionali, senza la possibilità di ricorso all'arbitrato.

Quanto alla cooperazione amministrativa, considerata da parte italiana una materia di primaria importanza, l'intesa raggiunta con la controparte sull'articolo 26 ha portato alla definizione di una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE, compreso il superamento del segreto bancario. La proposta italiana, basata sulla più recente versione del modello OCSE, è stata accettata integralmente dalla delegazione libica. Il risultato ottenuto costituisce altresì un elemento utile al fine dell'inclusione della Libia nella *white list*, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

La Convenzione, conformemente alla prassi negoziale italiana, prevede anche un articolo sui rimborsi (articolo 28), che disciplina il metodo di applicazione indiretta delle aliquote ridotte, laddove i sostituti di imposta decidano di non esercitare la propria facoltà di procedere all'applicazione diretta dei benefici convenzionali.

La Convenzione non è stata completata da alcun Protocollo.

Si assicura il rispetto di *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Relazione tecnica

1. PREMESSA

In relazione all'avvio dell'iter di ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni firmata a Roma il 10 giugno 2009, con scambio di note emendativo fatto a Roma il 22 agosto 2014, tra il Governo della Repubblica Italiana e lo Stato di Libia, si formulano le osservazioni di seguito riportate in merito ai riflessi fiscali che, in termini di gettito, potrebbero generarsi dall'introduzione delle disposizioni dell'Accordo.

Le valutazioni sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modello 770 e modello CUD per gli anni di imposta 2018 e 2019.

* * *

2. Utili delle imprese (art. 8)

Tale disposizione ha lo scopo di definire il luogo e le modalità di tassazione del reddito d'impresa. La norma assume un carattere residuale nell'ambito della Convenzione in quanto, in base al comma 6 della medesima disposizione, se l'utile dell'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione, si dovranno applicare questi articoli.

La norma convenzionale sancisce il principio, codificato anche nel nostro ordinamento all'art. 23 lett. e) del TUIR, in forza del quale gli utili d'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa stessa. Tuttavia, se questa svolge la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono imponibili anche nell'altro Stato.

Il primo comma dell'art. 8 della Convenzione stabilisce il principio secondo il quale quando un'impresa di uno Stato contraente esercita nell'altro Stato



un'attività per mezzo di una stabile organizzazione, questo altro Stato può tassare gli utili dell'impresa, ma soltanto per la parte attribuibile alla stabile organizzazione (cd. limitazione della forza attrattiva della stabile organizzazione). La disposizione **non determina alcuna variazione di gettito**.

L'introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa determina l'inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 23 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973. L'art. 23, ultimo comma, del TUIR stabilisce che: *"Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti...
... d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato"*.

La citata disposizione introduce, tra l'altro, una presunzione assoluta di tassazione in Italia dei redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte nel nostro Paese per conto di imprese, società ed enti libici, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in Italia (cosiddetto principio del trattamento isolato dei singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato da imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia). Più precisamente, in base a questa disposizione il presupposto di territorialità del reddito viene svincolato dalla natura che il reddito può assumere in relazione all'attività svolta dal percipiente, per essere invece considerato secondo la sua natura reddituale intrinseca.

Per questo motivo le prestazioni artistiche e professionali di non residenti sono attratte a tassazione in Italia anche se qualificate dal soggetto non residente come redditi d'impresa.

La richiamata previsione dell'art. 25, comma secondo, DPR n. 600 del 1973, risulta coerente con tale impostazione laddove prevede l'applicazione della

ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento sui compensi per prestazioni artistiche e professionali, anche quando sono effettuate nell'esercizio di impresa.

L'introduzione della disciplina convenzionale dell'art. 8 in commento, in quanto più favorevole, precluderebbe la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta dell'art. 25 del DPR 600/73, in tutti i casi sopra descritti di percezione dei compensi da parte di imprese libiche prive di stabile organizzazione in Italia.

L'approfondimento di tale disapplicazione è stato effettuato tramite la rilevazione nella sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi dei modelli 770 e CU relativi agli anni di imposta 2018 e 2019, su tutte le posizioni relative a soggetti la cui attività sia riconducibile a prestazioni artistiche o professionali. Dall'analisi dei soggetti potenzialmente interessati è stato riscontrato che **la disposizione non comporta effetti finanziari.**

* * *

3. Navigazione marittima ed aerea internazionale (art. 9)

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, si ritiene che debba intendersi che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea siano tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

Si ritiene applicabile anche alle imprese di navigazione marittima ed aerea il principio di tassazione del reddito di impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante stabile organizzazione. Pertanto, la norma convenzionale **non determina effetti finanziari.**

* * *

4. Imprese associate (art. 10)

Lo schema dell'art. 10 ricalca quello del modello OCSE e, trattando delle imprese



associate, detta dei criteri di carattere generale in tema di determinazione dei prezzi di trasferimento *inter company*.

Il paragrafo 2 prevede gli aggiustamenti corrispondenti alla rettifica primaria, nel rispetto del principio di libera concorrenza, in linea con la normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo, di cui all'art. 110 del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986) e all'art. 31-quater del DPR 600/1973, in base alla quale le rettifiche in diminuzione possono essere effettuate anche al di fuori dell'instaurarsi di una procedura amichevole ai sensi dell'art. 25 della Convenzione in esame (*procedura amichevole*). Alla luce di queste considerazioni, **alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.**

* * *

5. Dividendi (Art.11)

In tema di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Libia, l'art. 11 introduce il principio della tassazione concorrente, limitando l'applicazione della ritenuta ad un'aliquota non superiore al 10%, che si attesta invece al 5% nel caso in cui la società a favore della quale i dividendi vengono erogati sia detentrica direttamente di almeno il 25% del capitale della società erogante. Detta previsione comporterebbe una riduzione del prelievo fiscale sui dividendi in uscita dal nostro Paese in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente applicata.

Circa l'individuazione dei flussi reddituali in oggetto, dall'esame dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati sul Mod. 770 anno di imposta 2019, sono emerse somme riferite alla corresponsione di utili per circa 5,3 milioni di euro, su cui sono state calcolate imposte utilizzando l'aliquota del 26%. Tale importo risulta omogeneo anche rispetto ai dati dichiarati per l'anno di imposta precedente.

Dall'analisi puntuale della natura dei soggetti detenenti le partecipazioni che hanno generato i dividendi in esame- e dall'entità degli stessi – le suddette appaiono essere di tipo qualificato per importi di scarsa rilevanza, per cui la

valutazione della perdita di gettito conseguente l'applicazione del regime convenzionale è stata effettuata applicando l'aliquota riferita alle partecipazioni non qualificate, risultando pari a circa 850.000 euro. Pertanto la perdita di gettito è di 850.000 euro su base annua.

* * *

6. Interessi (art.12)

Per il trattamento degli interessi, la disciplina dettata dalla Convenzione prevede che la tassazione definitiva di tali redditi avvenga nel Paese di residenza del beneficiario effettivo; tuttavia, tali interessi saranno imponibili anche nello Stato della fonte, ma l'imposta applicata non potrà eccedere il 5% dell'ammontare lordo degli stessi.

Non si avrà imposizione concorrente, qualora il debitore degli interessi sia uno Stato contraente o un suo ente locale, ovvero gli interessi siano pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad ente od organismo (compreso un istituto finanziario) interamente di proprietà di detto altro Stato contraente o di un suo ente locale, ovvero gli interessi siano pagati ad altri enti od organismi (compreso un istituto finanziario) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

Tali previsioni, come recita il comma 5 dell'articolo, non trovano applicazione nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale/industriale per mezzo di una stabile organizzazione, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricollegghi effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 15, a seconda dei casi.

Per la stima di eventuali effetti sul gettito di tali disposizioni, sono stati esaminati gli ultimi dati disponibili rilevabili nei Modelli 770, anni di imposta 2018 e 2019, quadri SF – redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati.

In merito agli interessi, dall'esame dei dati disponibili per le annualità esaminate, emerge che in base all'attuale disciplina interna la totalità degli interessi corrisposti a soggetti residenti in Libia non è soggetta ad alcuna ritenuta.

In particolare, dai dati osservati emerge che gli interessi su depositi e conti correnti postali e bancari non scontano alcuna ritenuta (cfr. art.23, comma primo, lett.b) del TUIR).

Per completezza si segnala che la voce più significativa della categoria di redditi in esame risulta essere quella degli interessi attivi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali i quali, in base alla disciplina interna, sono sottoposti al principio di extraterritorialità dettato dall'art. 23, primo comma, lett.b) Tuir e, pertanto, sono esclusi da imposizione in Italia se il beneficiario è residente all'estero.

Ne consegue che, a seguito della ratifica della Convenzione in oggetto, non si ascrivono effetti finanziari.

* * *

7. Canoni (art.13)

I compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche, pellicole cinematografiche, nonché di brevetti industriali, marchi d'impresa, di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico, per uso e concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche, e più in generale i redditi derivanti dall'utilizzazione di beni immateriali si considerano prodotti nello Stato di residenza del beneficiario.

La Convenzione tra Italia e lo Stato di Libia prevede che i canoni siano assoggettati ad imposizione solo nello Stato di residenza del percipiente. Dall'analisi relativa agli anni 2018 e 2019 emergono importi relativi a royalties percepite da residenti libici, per circa 120.000 euro, la metà dei quali risulta esente da tassazione, mentre sulla restante parte sono applicate ritenute per circa 15.000 euro.



Di conseguenza si determina una perdita di gettito pari a circa 15.000 euro.

* * *

8. Utili di capitale (art. 14)

La disposizione in esame disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti:

- dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente;
- dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione o della stabile stessa;
- dall'alienazione di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili;
- dall'alienazione di azioni derivanti più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente;
- in via residuale, dall'alienazione di ogni altro bene diverso dai precedenti.

Ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile alle plusvalenze in argomento, occorre far riferimento non soltanto alla Convenzione, ma anche alla disciplina interna, innanzitutto verificando se, nel caso specifico, ad esempio, per le plusvalenze realizzate in Italia non ricorra una delle ipotesi di esclusione o esenzione previste dall'art. 23, comma 1, lett. f), del TUIR ovvero dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 461/97. Una volta accertato che la plusvalenza, in base alla disciplina interna, è soggetta ad imposizione in Italia, si deve quindi verificare se la Convenzione escluda la tassazione in Italia del componente di reddito in esame.

Ciò premesso, dall'esame delle singole previsioni dell'art. 14 sopra elencate, emerge il quadro di riferimento di seguito riportato.

Per quanto riguarda gli utili derivanti dall'alienazione di immobili, la Convenzione non prevede la tassazione in via esclusiva nel Paese in cui l'immobile è situato.



Ciò implica che gli utili derivanti dall'alienazione di immobili libici posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia continueranno a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie, fermo restando il riconoscimento di un credito d'imposta, ex art. 23 della Convenzione, pari alle imposte eventualmente assolte in Libia.

Anche per le plusvalenze derivanti da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione, la norma in commento non introduce un criterio di tassazione in via esclusiva del reddito nello Stato della stabile organizzazione. Pertanto, valgono le considerazioni su esposte e la constatazione che anche a questi fini la disciplina convenzionale non produce alcuna variazione di gettito.

Infine, per quanto concerne la disposizione residuale sugli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli sopra menzionati (paragrafo 5), è introdotto il principio di tassazione esclusiva del reddito nel Paese di residenza dell'alienante. Ne consegue che gli utili derivanti dall'alienazione di quote di partecipazione detenute in società di capitali, obbligazioni e titoli simili non facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del cedente.

L'analisi è stata effettuata sui dati presenti nel quadro SO delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta Mod. 770 per gli anni di imposta 2018 e 2019, relativi all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria. In particolare, il quadro SO individua le operazioni imponibili poste in essere con l'intervento di intermediari professionali e degli altri soggetti indicati dall'art. 10, primo comma, del D. Lgs. n. 461/1997 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies), del TUIR. Sono, invece, escluse le operazioni imponibili poste in essere senza l'intervento di detti soggetti, nonché quelle che non determinano l'emersione di materia imponibile perché escluse o esenti da imposizione, o perché assoggettate a prelievo alla fonte a titolo definitivo nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito.

In base agli importi riscontrati negli anni di imposta 2018 e 2019, nel quadro SO della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta modd. 770 relativo all'obbligo

di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria, si rilevano **operazioni poste in essere per circa 3,8 milioni di euro.**

In ordine alla quantificazione della diminuzione di gettito non è possibile fornire una determinazione puntuale a causa della irreperibilità di informazioni in merito alla natura degli investimenti in argomento e all'ammontare di imposta sostitutiva applicata alle plusvalenze realizzate, pertanto si applica una percentuale del 25 per cento agli importi rilevati, assumendo che essa rappresenti prudenzialmente la remunerazione a medio termine riveniente dagli investimenti operati con riferimento a titoli azionari.

Considerando quindi che le plusvalenze imponibili di cui sopra assommano a circa **960 mila euro** (25% dell'ammontare complessivo delle operazioni rilevate dal quadro SO del modello 770 anno di imposta 2019 pari a 3,8 milioni di euro), si ritiene che le ritenute od imposte sostitutive versate siano pari a **250.000 euro circa**, applicando l'aliquota del 26% in conseguenza del citato DL 66/2014. Pertanto, **la disposizione comporta effetti finanziari negativi pari a 250.000 euro.**

* * *

9. Professioni indipendenti (art.15)

La norma disciplina i redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di tipo indipendente.

L'ambito della norma – in mancanza di disposizioni tassative, ad eccezione del requisito dell'indipendenza – consente di ritenere la categoria in questione speculare a quella dei redditi di lavoro autonomo disciplinata dall'art. 53 del TUIR.

Per quanto concerne l'applicabilità della normativa convenzionale in relazione a redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti non residenti, è opportuno richiamare la modalità di tassazione indicata nell'art. 25 del D.P.R. n. 600/73, che

prevede l'obbligo di assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dei compensi erogati al non residente nella misura del 30 per cento.

L'esame delle dichiarazioni presentate per gli anni di imposta 2018 e 2019 indica per tali redditi importi omogenei pari a circa 1,35 milioni di euro e corrispondenti ritenute per un importo di circa 375.000 euro. In mancanza di elementi circa la modalità di conseguimento dei redditi in questione, si ritiene prudenzialmente che dalla disposizione possano derivare effetti negativi pari a circa 375.000 euro.

* * *

10. Lavoro subordinato (art. 16)

Per quanto concerne le remunerazioni per lavoro subordinato, la norma convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è effettivamente svolta la prestazione. Il secondo paragrafo introduce una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
- pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

In base alla disciplina convenzionale, quindi, opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello Stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'art. 2 del TUIR e/o alla disciplina convenzionale, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.

Per i redditi di lavoro dipendente non si rilevano, quindi, variazioni di gettito.

* * *

11. Compensi e gettoni di presenza (art.17)

Per quanto concerne i compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato, penalizzando lo Stato di residenza del percettore spostando la tassazione nello Stato di residenza della società erogante.

Di conseguenza, nel caso di soggetti residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Libia, il reddito sarà imponibile nello Stato estero.

Va tuttavia osservato che la Convenzione non limita il potere di tassazione degli emolumenti in questione al solo Stato di residenza della società erogante. Ciò legittima lo Stato italiano all'applicazione dell'imposta nei confronti di amministratori e membri del consiglio di amministrazione residenti nel nostro Paese e all'applicazione della ritenuta sugli emolumenti percepiti dai non residenti per le attività di amministratore e sindaco svolte in Italia.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

* * *

12. Artisti e sportivi (art.18)

L'attività svolta dagli artisti e dagli sportivi, qualunque sia la tipologia del reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene disciplinata in modo unitario e tassata nello Stato in cui le prestazioni sono svolte. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo

sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma, quindi, riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque, non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Libia.

Dai dati disponibili non si rilevano somme corrisposte a sportivi residenti in Libia e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

* * *

13. Altri redditi (art. 22)

Tale norma, avente carattere residuale, stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato detto reddito.

Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello della residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito.

I dati disponibili per gli anni d'imposta 2018 e 2019 non evidenziano importi reddituali di natura residuale che possano ricadere nel presente articolo.

Alla luce delle considerazioni sopra richiamate, che dall'applicazione della disposizione convenzionale non derivano effetti finanziari.

Entrata in vigore ed effetti sul gettito

Nell'ipotesi che lo scambio degli strumenti di ratifica tra gli Stati avvenga nel corso del 2021, gli effetti di cassa per l'erario, a partire dal 2022, sono valutati in una perdita di gettito di euro 1.490.000 in ragione d'anno.

effetti sul gettito

art. 11 - Dividendi	-850.000
art. 13 - Canoni	-15.000
art. 14 - Utili di capitale	-250.000
art. 15 - Professioni indipendenti	-375.000
	-1.490.000


importi in euro

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

AM POSITIVO

NEGATIVO

22 APR 2022

Il Ragioniere Generale dello Stato


Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La Convenzione andrà ad ampliare la rete dei trattati internazionali bilaterali conclusi dal nostro Paese in materia di fiscalità diretta e costituirà la nuova base giuridica per le relazioni economiche poste in essere tra gli operatori residenti dei due Paesi, oltre che in materia di ripartizione delle basi imponibili anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni, in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale, nonché alle eventuali pratiche di abuso dei trattati. La Convenzione costituisce una risposta normativa alle scelte operate verso la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e, viceversa, regola alcuni aspetti relativi agli investimenti libici nel nostro Paese.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto concerne l'Italia, il campo di applicazione della Convenzione riguarda, come indicato dall'Articolo 2, paragrafo 3, lettera (a) del testo italiano, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, l'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II del medesimo Testo Unico, così come modificato dal d. lgs. n. 344 del 12.12.2003, e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con d. lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le disposizioni speciali bilaterali previste dalla Convenzione, sia di carattere definitorio che distributivo della potestà impositiva delle Parti contraenti, in seguito alla ratifica entreranno a far parte dell'ordinamento italiano.

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in merito

alla possibilità di derogare agli accordi contro la doppia imposizione, qualora le disposizioni del testo unico siano più favorevoli al contribuente.

Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento rispetta i principi stabiliti dalla Costituzione, con particolare riferimento agli Articoli 23, 80 e 117. Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; l'articolo 80 prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali; l'articolo 117 definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

In forza di quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione, le Regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati, pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La Convenzione non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Ai sensi degli Articoli 23 e 80 della Costituzione, nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Libia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Premesso che la Convenzione riguarda i rapporti tra l'Italia ed uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea, si espone quanto segue.

In mancanza di una disciplina armonizzata in materia, gli Stati membri della UE stipulano i rispettivi trattati bilaterali della specie contro le doppie imposizioni- al fine di realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali- ispirandosi, per lo più, alle disposizioni contenute nel Modello di Convenzione concordato in sede OCSE.

A detto Modello si ispira, altresì, la presente Convenzione, le cui disposizioni si ritiene che non presentino aspetti di incompatibilità con le norme comunitarie.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La Convenzione non presenta aspetti di incompatibilità con altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nella stipula di accordi della specie, gli Stati membri della UE si ispirano, per lo più, al Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che ha l'obiettivo primario di ripartire la sovranità impositiva sul reddito derivante da transazioni finanziarie internazionali tra i Paesi contraenti, nonché di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali anche tramite lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel modello di Convenzione dell'OCSE.

Inoltre, il paragrafo 2 dell'Articolo 3 dell'Accordo in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Non sono presenti riferimenti normativi nel progetto in esame.

Le denominazioni delle imposte riportate all'Articolo 2, paragrafo 3, lettera (a) del testo italiano della Convenzione, con riferimento all'Italia, sono conformi alle definizioni contenute nel Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato dal d. lgs. n. 344 del 12.12.2003, nonché nel d. lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non sono necessarie ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo normativo non sono presenti disposizioni aventi effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono previste all'interno dell'atto da recepire disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono previste disposizioni di delega in materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi dopo l'entrata in vigore della Convenzione né di natura legislativa, né di natura amministrativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati impiegati dati in possesso delle Amministrazioni interessate.


Dichiarazione di esclusione dall'Air

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 08.04.2021

Il Capo dell'Ufficio Legislativo




VISTO

Roma,

15 APR 2021

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.490.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Ministero degli Affari Esteri

Prot. 175532

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza – presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Libia a Roma e ha l’onore di fare riferimento alla “Convenzione tra l’Italia e la Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali”, firmata a Roma il 10 giugno 2009. Si allega il testo sia in versione italiana che inglese.

Allo scopo di procedere alla successiva fase di ratifica della Convenzione in parola da parte italiana, si ritiene opportuno correggere il testo con la formula attuale di Stato di Libia, trattandosi di una Convenzione firmata precedentemente alla rivoluzione.

Si prega codesta Ambasciata di voler cortesemente confermare tale correzione, al fine di perfezionare uno scambio di Note utile a facilitarne il prossimo iter di ratifica.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Libia gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 7 agosto 2014



Ambasciata dello Stato di Libia
Via Nomentana, 365
00162 ROMA

السفارة الليبية - إيطاليا
AMBASCIATA DI LIBIA - ITALIA

وزارة الخارجية
والتعاون الدولي - ليبيا
Ministry of Foreign Affairs And International Cooperation - Libya



PROT 2/2/20/1/990

NOTA VERBALE

L'Ambasciata di Libia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Affari Politici e Sicurezza e, in riscontro alla Nota Verbale n. 175532 del 07 agosto 2014, inerente alla prossima ratifica della "Convenzione tra Italia e Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali", si pregia di confermare la correzione del testo con "Stato di Libia" al posto di "Gran Giamahirya Araba libica Popolare Socialista"

L'Ambasciata di Libia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Affari Politici e Sicurezza, l'espressione della sua più alta stima e considerazione.

Roma, li 22 agosto 2014



Ministero Affari Esteri
DGAP - Ufficio VII
P.le della Farnesina, 1
00197 ROMA

anticipata via mail: dgap7@esteri.it

AU EGGERO CAROLASSO

Unità per il Contenzioso
Diplomatico e dei Trattati
Segreteria

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA GRAN JAMAHIRIYA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA

Per copia conforme

PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica Italiana e la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio, o su elementi del reddito o di patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

- a) per quanto concerne l'Italia:
 - 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - 2 - l'imposta sul reddito delle società;
 - 3 - l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte



(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

(b) per quanto concerne la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista:

- 1 - l'imposta sugli utili delle imprese;
- 2 - l'imposta sulla proprietà;
- 3 - l'imposta sui redditi agricoli;
- 4 - l'imposta sui redditi delle attività commerciali e industriali;
- 5 - l'imposta sui servizi professionali;
- 6 - l'imposta sul ruolo paga;
- 7 - l'imposta sui redditi esteri;
- 8 - l'imposta sugli interessi bancari;
- 9 - l'imposta a favore della difesa, in conformità alla Legge n. (44) del 1970;

(qui di seguito indicate quali "imposta libica").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- (a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
- (b) il termine "Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista" designa la provincia della Gran Jamahiriya Araba Libica Socialista Popolare, ivi compresi lo spazio aereo, il mare territoriale e qualsiasi altra zona marittima o aerea sulla quale, in base alla legislazione della Libia, la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista esercita diritti sovrani;
- (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano l'Italia o la Libia, come il contesto richiede;
- (d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

- (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- (g) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
- (h) l'espressione "autorità competente" designa:
 - (i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - (ii) in Libia, il Segretariato della Commissione Generale Popolare delle Finanze, Dipartimento delle Imposte;
- (i) il termine "nazionali" designa:
 - (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente; e
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone o le associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) detta persona è considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);



b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) una officina;
- e) un laboratorio; e
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o di installazione costituisce stabile organizzazione solo se la sua durata oltrepassa tre mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;



- (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
- (f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui ai commi da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

IMPOSIZIONE NELLO STATO DELLA FONTE

Fatta salva ogni altra disposizione della presente Convenzione, i redditi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato contraente.

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 7

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.



2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 8

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 9

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 10

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro Stato farà un'apposita correzione dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali correzioni dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'Articolo 25 della presente Convenzione.

Articolo 11

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.



2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;

(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, e da titoli e strumenti finanziari a queste assimilati, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, compresi gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, nei casi in cui l'apporto non sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 15, a seconda dei casi.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo mediante tale creazione o cessione.



Article 12

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:
 - a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
 - b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad ente od organismo (compreso un istituto finanziario) interamente di proprietà di detto altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
 - c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compreso un istituto finanziario) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 11 della presente Convenzione.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 15, a seconda dei casi.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.



7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

8. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Articolo 13

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili solo in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, pellicole cinematografiche o pellicole o registrazioni usate per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 15, a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

5. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo per mezzo di detta creazione o cessione.



Articolo 14

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 7 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni derivanti più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 15

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:
 - a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; oppure
 - b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi ritratti dalla sue attività svolte in detto altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.



Articolo 16

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 17, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
 - a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
 - b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
 - c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo Stato come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili in detto Stato contraente.

Articolo 17

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.



Articolo 18

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 8, 15 e 16.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed esercitate nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se dette attività sono finanziate interamente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo Stato, oppure se dette attività sono esercitate nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambi culturali convenuto fra i Governi dei due Stati contraenti.

Articolo 19

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 20

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
 - i) ha la nazionalità di detto Stato; o
 - ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.



2. a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni ed alle altre remunerazioni analoghe, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 21

STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

2. I benefici previsti dal presente articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sette anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 7, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricollegni effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.



3. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti produttivi del reddito sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di tale costituzione o trasferimento.

Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Libia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Libia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L'imposta pagata in Libia per la quale spetta la deduzione è solo l'ammontare prorata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.

3. Per quanto concerne la Libia:

Se un residente della Libia ritrae redditi imponibili in Italia, in base alle disposizioni della presente Convenzione, detti redditi sono esenti da imposizione in Libia ai sensi delle disposizioni dei due paragrafi 2 e 3.



Se un residente della Libia ritrae elementi di reddito imponibili in Italia, in base alle disposizioni degli articoli 11 e 12, la Libia ammette in deduzione dall'imposta sui redditi di detto residente un ammontare pari all'imposta pagata in detto paese. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta calcolata prima della deduzione associata a quegli elementi di reddito ritratti in detto paese.

Se il reddito di un residente della Libia è esente da imposta, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, la Libia può tuttavia tenere in considerazione tali redditi esentati, nel calcolare l'ammontare dell'imposta dovuta sui restanti redditi di detto residente.

4. Se, in conformità di qualunque disposizione della Convenzione, i redditi ritratti da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 10, del paragrafo 7 dell'articolo 12 o del paragrafo 4 dell'articolo 13, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente Articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta formata dalle autorità stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche se le stesse non sono rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 27

MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.



Article 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato o dello Stato di cui egli è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
 - a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;
 - b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.



Articolo 30

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tale caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:


- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione .

FATTA a Roma il 10 giugno 2009, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o applicazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Giulio Tremonti
Ministro dell'Economia e delle Finanze



Per la Gran Jamahiriya
Araba Libica Popolare Socialista

Abdulhafid Mahmoud Zlitni
Segretario del Comitato Popolare
Generale per la Pianificazione e la
Finanza



CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GREAT SOCIALIST PEOPLE'S LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION.

The Government of the Italian Republic and the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya

desiring to conclude a Convention to avoid double taxation with respect to taxes on income and to prevent fiscal evasion, have agreed as follows:

Chapter I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

PERSONS COVERED

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income and on capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:



(a) in the case of Italy:

- 1 - the personal income tax;
- 2 - the corporate income tax;
- 3 - the regional tax on productive activities;

whether or not they are collected by withholding at source,

(hereinafter referred to as "Italian tax");

(b) in the case of the Great Socialist Libyan Arab Jamahiriya:

- 1 - the tax on business profits of companies;
- 2 - the property tax;
- 3 - the tax on agricultural income;
- 4 - the income tax on commercial and industrial activities;
- 5 - the tax on professional services;
- 6 - the payroll tax;
- 7 - the tax on foreign income;
- 8 - the tax on bank interests;
- 9 - the defence tax, in accordance with Law n. (44) of 1970.

(hereinafter referred to as "Libyan Tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.

Chapter II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the International Law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

- (b) the term " Great Socialist Libyan Arab Jamahiriya" means the province of the Great Socialist Libyan Arab Jamahiriya, including the airspace, territorial waters, and any other area in the sea or air on which, according to the Libyan law, the Great Socialist Libyan Arab Jamahiriya has the sovereignty rights.;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State " mean Italy or Libya, as the context requires;
- (d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (h) the term "competent authority" means:
 - (i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;
 - (ii) in the case of Libya, the Secretariat of the General People's Committee of Finance, Tax Department;
- (i) the term "national" means:
 - (i) any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State; and
 - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political or administrative subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources situated in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement having regard to its place of effective management. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to claim any relief or exemption from tax provided for by the Convention.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop; and
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than three months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;



- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs *a*) to *e*), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

SOURCE-STATE TAXATION

Subject to any other provision of this Convention, income arising in a Contracting State may be taxed in that Contracting State.



Chapter III

TAXATION OF INCOME

Article 7


INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to the income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 8

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.



3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 9

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure provided for by Article 25 of this Convention.

Article 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 % per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 % of the capital of the company paying the dividends;

(b) 10 % per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares and from securities and financial instruments treated as shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights participating in profits, including profits deriving from joint venture and profit sharing arrangements, in cases where contribution is not exclusively represented by the supply of personal services, not being debt-claims, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident. The term also includes any other item of income which, under the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident, is treated as a dividend or a distribution of dividend of a company.



4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Articles 8 and 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

6. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the law of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5% per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof; or

b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof; or

c) the interest is paid to any other agency or instrumentality (including a financial institution) in relation to loans made in application of an agreement concluded between the Governments of the Contracting States.



4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises. The term does not include the items of income which are treated as dividends according to the provisions of Article 11 of this Convention.

5. The provisions of paragraphs from 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Articles 8 and 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

8. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt-claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 13

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use,



industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Articles 8 and 15, as the case may be, shall apply.

4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

5. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the royalties are paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 14

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 7 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.



Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:
 - a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
 - b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to, or exceeding, in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.
2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
 - (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
 - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
 - (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.



4. If a resident of a Contracting State becomes a resident of the other Contracting State, payments received by such resident by virtue of his employment in the first-mentioned State as severance indemnity or other similar lump sum payments, are taxed in that Contracting State.

Article 17

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as sole director or as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 18

ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 8, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived in a Contracting State from activities provided for in paragraph 1 of this Article and performed in the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State if such activities are wholly or mainly supported by public funds of the first-mentioned State, or if such activities are performed in the other State under a plan of cultural exchange between the Governments of both Contracting States.

Article 19

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.



Article 20

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, any pension or other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pensions or other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 16, 17, 18, and 19 shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 21

STUDENTS

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.
2. The benefits of this Article shall extend only for a period not exceeding seven consecutive years from the date of his arrival in the first-mentioned State.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 7, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other State according to its own law.
3. Where, by reason of a special relationship between the persons who have carried on activities from which income referred to in paragraph 1 are derived, the payment for such activities exceeds the amount which would have been agreed upon by independent persons, the provisions of paragraph 1 shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of the Convention.
4. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the income is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Chapter IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.
2. In the case of Italy:
If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Libya, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.
In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Libya, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.



The tax paid in Libya, for which deduction is granted is only the pro rata amount corresponding to the foreign income which is included in the aggregate income.

However, no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a substitute tax or to a final withholding tax, or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, also by request of the recipient, in accordance with Italian law.

3. In the case of Libya:

When a resident in Libya earned a taxable income in Italy, according to the provisions of this convention, then Libya shall exempt such an income from tax pursuant to the provisions of the two paragraphs 2 and 3.

When a resident in Libya earned a taxable income elements in Italy, according to the provisions of articles 11 and 12, then Libya allows the deduction from the income tax of that resident an amount equal to the tax amount paid in that country. But such a deduction shall not exceed such part of tax calculated before deduction associated to those income elements earned in that country.

When income earned by a resident in Libya, exempted from tax, according to the provision of this convention, then Libya may, however, take into consideration the income exempted from tax, when calculating the tax amount, on the remaining income of that resident.

4. Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

Chapter V

SPECIAL PROVISIONS

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.



2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 10, paragraph 7 of Article 12, or paragraph 4 of Article 13, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.
6. However, the provisions mentioned in the previous paragraphs of this Article will not limit the application of the domestic provisions for the prevention of fiscal evasion and tax avoidance.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political or administrative subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion and tax avoidance. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (order public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other state may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.



Article 27

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.
2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.
3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 25 of this Convention.

Chapter VI

FINAL PROVISIONS

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.
2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:
 - (a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which this Convention enters into force;
 - (b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which this Convention enters into force.

Article 30

TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect:

- a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.
- b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Rome on the 10th of June 2009, in two originals, each in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic

For the Great Socialist
People's Libyan Arab Jamahiriya

Giulio Tremonti
Ministry of the Economy and Finance

Abdelhafid Mahmoud Zlitni
Secretary of the General People's
Committee for Planning and Finance

Giulio Tremonti

Abdelhafid Mahmoud Zlitni



1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2195
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

Titolo breve: *Ratifica Convenzione Italia-Libia doppie imposizioni e prevenzione evasioni fiscali*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 112 \(pom.\)](#)

18 maggio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 112 (pom.) del 18/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
112ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PETROCELLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze Armate della Repubblica del Niger ([n. 258](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il senatore [AIMI](#) (*FIBP-UDC*), relatore, illustra lo schema di decreto interministeriale del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze Armate della Repubblica del Niger, di cui all'Atto del Governo n. 258, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il prossimo 26 maggio, delle osservazioni a beneficio della Commissione Difesa.

Ricorda, innanzitutto, che l'atto del Governo in titolo trova il proprio fondamento giuridico nel comma 2 dell'articolo 311 del Codice dell'Ordinamento militare, in base al quale la cessione di armamenti obsoleti è consentita solo se questi sono di natura difensiva e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

Prima di entrare nel merito dell'Atto del Governo in esame, rammenta che il Niger, Paese di oltre 20 milioni di abitanti, occupa un'area di notevole importanza strategica per il controllo dei flussi migratori provenienti dalla fascia sub-sahariana e diretti, prevalentemente, in direzione della confinante Libia. Dopo un periodo di instabilità e fragilità istituzionale, a partire dalle elezioni presidenziali del 2011, che hanno decretato la vittoria del *leader* dell'opposizione Mahamadou Issoufou, il Niger - che è una Repubblica semipresidenziale ai sensi della Costituzione promulgata nel novembre 2010 - ha iniziato un processo di stabilizzazione e di democratizzazione, proseguito anche con le elezioni generali del 2016 che hanno confermato lo stesso Issoufou quale Presidente e consentito al suo partito - il Partito Nigerino per la Democrazia e il Socialismo (PNDS) - di conquistare la maggioranza dei seggi dell'Assemblea nazionale, il locale Parlamento monocamerale. Le elezioni presidenziali a doppio

turno, tenutesi il 27 dicembre 2020 e il 21 febbraio 2021, nel confermare il PNDS quale prima forza politica del Paese, hanno rappresentato la prima transizione di potere per via elettorale nella storia del Niger, e hanno consentito a Mohamed Bazoum, candidato del partito di governo e successore designato di Issoufou, di prevalere sullo sfidante e di essere nominato nuovo Presidente. Alla ritrovata stabilità politica ha però fatto da contraltare la recrudescenza della violenza terroristica di matrice islamista, con una serie di gravissimi attentati che hanno segnato il Paese negli ultimi mesi, l'ultimo dei quali, lo scorso 21 marzo, compiuto da gruppi affiliati allo Stato islamico nella regione sudoccidentale di Tahoua, ha provocato la morte di oltre 140 persone. Proprio questa catena di attentati non fa che confermare l'importanza di garantire un sostegno fattivo alle Forze armate e di sicurezza locali.

Passando all'esame del provvedimento il relatore fa presente che esso prevede la cessione a titolo gratuito, a favore delle forze armate nigerine, di 250 giubbetti antiproiettile e di 250 elmetti in kevlar dichiarati fuori servizio dal Comando Logistico dell'Aeronautica Militare e di 10 caschi balistici, 8 tute antifrangimento, 2 *kit* corazzato (giubba e pantalone) per tuta antifrangimento e 10 contenitori per tute antifrangimento dichiarati fuori servizio dal Comando Logistico dell'Esercito.

La relazione illustrativa predisposta dallo Stato Maggiore della Difesa precisa che il materiale oggetto della cessione è stato dichiarato "fuori servizio" perché ritenuto obsoleto per cause tecniche, stante l'impossibilità di effettuare interventi di ripristino e di mantenimento delle caratteristiche prestazionali originarie con riferimento ai giubbotti antiproiettile e agli elmetti in kevlar, o per la vetustà del materiale e della progressiva scadenza di validità della protezione balistica nel caso delle tute antifrangimento.

L'intento sotteso alla cessione di tale materiale è quello di rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra le Forze Armate italiane e quelle nigerine nel quadro delle attività di sostegno alle istituzioni del Paese africano. Con il Niger - che è compreso nell'elenco dei Paesi in via di sviluppo destinatari di specifici programmi di assistenza - l'Italia ha sottoscritto nel 2017 un Accordo bilaterale di cooperazione generale in materia di difesa finalizzato ad incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti, delineando una cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate per consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca su questioni di interesse comune relative alla sicurezza, quali la lotta all'immigrazione irregolare, al terrorismo e ai traffici illegali.

Il relatore poi ricorda come l'Italia, che nel 2017 ha inaugurato una propria sede diplomatica nella capitale Niamey, sia impegnata da tempo in attività di sostegno alla stabilità delle istituzioni nigerine e a favore della popolazione locale, non solo attraverso i fondi della cooperazione allo sviluppo e in particolare con il contributo finanziario del "Fondo Africa", ma anche attraverso la cooperazione in campo militare, finalizzata al supporto alle Forze armate e di difesa nigerine, ed allo sviluppo delle loro capacità aeree. Peraltro, nel Paese africano è dispiegata, nell'ambito del supporto congiunto europeo e statunitense per la stabilizzazione dell'area e per il rafforzamento delle capacità di controllo del territorio delle autorità dei Paesi del G5 Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso), la Missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger (MISIN), finalizzata all'incremento delle capacità delle Forze di sicurezza locali nell'azione di contrasto ai traffici illegali e alle minacce alla sicurezza. La Missione intende concorrere alle attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio e di sviluppo della componente aerea del Niger.

Conclude sottolineando che, nella regione del Sahel l'Italia prende parte dallo scorso mese di marzo, con un quartier generale situato in Mali, al confine con il Burkina Faso, anche alla Forza multinazionale Takuba, che, avviata nel 2020 e destinata ad integrare l'operazione francese Barkhane, operativa sin dall'agosto 2014, è finalizzata ad assistere gli eserciti regionali, con compiti di *advising*, addestramento e logistici, nella lotta contro i gruppi armati operanti nella regione di Liptako, un'area compresa fra il Burkina Faso, il Niger e il Mali, nota per essere una roccaforte dei combattenti dell'Isis. La cessione di materiale prevista dal provvedimento in esame appare dunque in linea con gli sforzi profusi dall'Italia per offrire un contributo alla stabilizzazione del Niger, stante anche la sua

importanza geopolitica in una regione, quella del Sahel, fondamentale per il contrasto al crimine transnazionale, al traffico dei migranti e alla minaccia terroristica di matrice islamista.

Al termine della sua esposizione, il relatore da conto di un conferente schema di osservazioni favorevoli (pubblicato in allegato).

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore ed apre la discussione generale.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*), nel condividere il contenuto della relazione testé svolta, mette l'accento sull'importanza strategica del Niger nell'area del Sahel, crocevia, tra l'altro, di intensi flussi migratori verso il Mediterraneo. Proprio a tale riguardo, coglie l'occasione per invitare il Governo a implementare l'aiuto e il supporto umanitario a favore dei profughi che gravitano in quella zona.

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur trovandosi d'accordo con le osservazioni favorevoli formulate dal relatore, richiama l'attenzione dei Commissari sulla nozione di materiale di armamento "obsoleto" che viene ceduto gratuitamente dall'Italia alle forze armate del Niger. Si tratta di un concetto che suscita una certa perplessità, in quanto può ingenerare una serie di problematiche, tra cui quella, non secondaria, connessa alla certezza che tali materiali abbiano effettivamente una minima funzionalità per i nuovi fruitori.

In secondo luogo, ad avviso dell'oratore, occorre intendersi con precisione sul fatto che i suddetti giubbetti antiproiettile ed elmetti vengano utilizzati non per finalità operative o belliche, ma solo per l'addestramento delle truppe nigerine.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD*) fa notare che ciò che rileva, ai fini della Commissione esteri, è la priorità della cooperazione bilaterale dell'Italia con un Paese nevralgico dell'Africa, dove, peraltro, è in atto un'operazione di contrasto della comunità internazionale nei confronti del terrorismo di matrice islamica.

La cessione del materiale di equipaggiamento in titolo è, quindi, da approvare, dal momento che rappresenta uno dei tasselli della suddetta collaborazione interstatale.

Il presidente [PETROCELLI](#) rammenta che una disamina concernente i profili eminentemente tecnici della questione in discussione attiene, naturalmente, alla Commissione difesa che, non a caso, detiene il merito del provvedimento in esame.

Fa presente, inoltre, che nell'articolo unico del decreto in argomento, è, comunque, specificato che i giubbetti antiproiettile sono "per addestramento".

Il relatore [AIMI](#) (*FIBP-UDC*), pur mostrando comprensione per le argomentazioni del collega Lucidi, ritiene, tuttavia, che sussistano tutti gli elementi politici favorevoli affinché l'Italia proceda alla cessione di tali materiali di armamento al Niger.

Dopo un breve intervento del sottosegretario DELLA VEDOVA, il quale tiene a riaffermare l'importanza del Niger in quell'area del continente africano, segue un ulteriore intervento del senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale, nel ribadire il suo assenso alle osservazioni favorevoli del relatore, rimane altresì convinto dell'utilità di un approfondimento sulla questione da lui sollevata, come quello ora intercorso in Commissione esteri.

Non risultando nessun altro intervento da parte dei senatori, il [PRESIDENTE](#) quindi, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di osservazioni favorevoli predisposta dal relatore.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2195) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

(Esame e rinvio)

Il senatore [FERRARA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali.

La Convenzione in esame, sottoscritta nel 2009, due anni prima che l'ondata di rivolte della cosiddetta "primavera araba" determinasse la caduta del regime del colonnello Gheddafi, è stata poi confermata mediante uno Scambio di Note nell'agosto 2014, che, non incidendo sui contenuti dell'intesa, si è limitato unicamente a modificare la denominazione formale dello Stato libico - ora chiamato Stato di Libia -, superando il precedente appellativo di Gran Giamahirya Araba libica Popolare Socialista.

L'intesa bilaterale - che costituisce una riposta normativa alle scelte operate verso la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e che regola alcuni aspetti relativi agli investimenti libici in Italia -, nel quadro del più generale ampliamento della rete di trattati internazionali bilaterali stipulati dall'Italia in materia di fiscalità diretta, costituirà la nuova base giuridica per le relazioni economiche poste in essere tra gli operatori residenti nei due Paesi, oltre che in materia di ripartizione delle basi imponibili anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni, in vista di una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, nonché ad eventuali pratiche di abuso dei trattati.

Composto di 30 articoli, il testo, basato in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ma elaborato anche in ragione della specificità dei rapporti italo-libici, dopo aver delimitato (Capitolo I, articoli 1-2) la sfera soggettiva di applicazione alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (articolo 1), definisce il proprio ambito di applicazione, prevedendo, per la parte italiana, che l'elenco delle imposte italiane soggette alle disposizioni convenzionali includa le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (articolo 2). Il relatore precisa, peraltro, che l'ambito di applicazione oggettivo della Convenzione risulta, tuttavia, esteso alle imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche o giuridiche, sia per quanto riguarda il principio di non-discriminazione, sia in relazione agli aspetti di cooperazione amministrativa (articoli 24 e 26). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni generali (articolo 3), di quelle relative allo *status* di residenti (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di imposizione nello Stato della fonte (articolo 6), il testo disciplina le modalità di imposizione per i diversi tipi di redditi (Capitolo III, articoli 7-22), annoverando - fra gli altri - i redditi immobiliari (articolo 7), quelli derivanti da utili delle imprese (articolo 8), quelli da navigazione marittima ed aerea internazionale (articolo 9), da imprese associate (articolo 10), oltre ai redditi di capitale (dividendi, interessi, canoni e utili da capitale) (articoli 11-14). Ulteriori articoli disciplinano il trattamento fiscale in relazione ai redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 15), da lavoro subordinato (articolo 16), dai compensi e gettoni di presenza di amministratori di società (articolo 17) e da attività artistiche o sportive (articolo 18), mentre, in materia di pensioni, la Convenzione accoglie il principio secondo cui quelle pagate ad un residente di uno Stato contraente siano imponibili solo in quello (articolo 19). Altre norme riguardano la materia dei redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 20) - imponibili esclusivamente nello Stato pagatore - e l'esenzione, a certe condizioni, per le somme ricevute da studenti e apprendisti per spese relative al proprio mantenimento, alla propria istruzione e formazione professionale (articolo 21). Con riferimento ai metodi per eliminare le doppie imposizioni (Capitolo IV), ai sensi dell'articolo 23, trova applicazione una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dall'Italia e quello misto, previsto per i

residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi da capitale. L'articolo 25 prevede la procedura amichevole per la composizione di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni convenzionali, senza la possibilità di ricorso all'arbitrato. Da ultimo il relatore segnala che la Convenzione, con riferimento alla questione cooperazione amministrativa, ha definito una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE, prevedendo in particolare il superamento del segreto bancario (articolo 26). A tal riguardo, la relazione introduttiva al provvedimento specifica che l'intesa raggiunta con la parte libica sull'articolo 26 rappresenta un elemento utile al fine dell'inclusione della Libia nella *white list*, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 1,49 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica che tali oneri economici sono ascrivibili alla perdita di gettito da parte dell'erario italiano in relazione alla mancata tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Libia, dei canoni, degli utili da capitali e dei redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente [PETROCELLI](#) fa presente che, nell'ambito dell'esame del Documento CCLXI, n. 1, è stato audito in videoconferenza, nella giornata di giovedì 13 maggio scorso, in sede di Ufficio di Presidenza, il giornalista Andrea Morigi, il quale ha consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 258

La 3a Commissione, esaminato lo schema di decreto interministeriale del Ministro della difesa in titolo;

considerato che il decreto interministeriale è emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso atto che la misura normativa prevede la cessione a titolo gratuito a favore delle forze armate nigerine di giubbetti antiproiettile, di elmetti in kevlar, di caschi balistici, di tute antifrangimento, di *kit* corazzato per tuta antifrangimento e di contenitori per tute antifrangimento, materiali dichiarati fuori

servizio rispettivamente dal Comando Logistico dell'Aeronautica Militare e dal Comando Logistico dell'Esercito;

valutato l'intento sotteso alla cessione di tale materiale, ovvero quello di rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra le Forze Armate italiane e quelle nigerine nel quadro delle attività di sostegno alle istituzioni del Paese africano;

ribadita l'opportunità che il nostro Paese continui a sostenere la stabilità delle istituzioni nigerine, contribuendo altresì al rafforzamento delle sue Forze armate e di sicurezza nelle attività di contrasto al crimine transnazionale, al traffico dei migranti e alla minaccia terroristica di matrice islamista; ricordata anche la vigenza dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017, finalizzato ad agevolare e sviluppare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse, si esprime favorevolmente.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2195
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

Titolo breve: Ratifica Convenzione Italia-Libia doppie imposizioni e prevenzione evasioni fiscali

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 580 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

[N. 585 \(pom.\)](#)

13 luglio 2022

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 236 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 580 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
580ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1377-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito ha recepito la riformulazione dell'articolo 3, comma 1, richiesta da questa Commissione nel parere reso lo scorso 22 giugno, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(2408) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1º luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è corredato di una relazione tecnica verificata positivamente. Per quanto di competenza, osserva che non vi sono quindi osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(2195) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente, sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta modello 770 e modello CUD per gli anni d'imposta 2018 e 2019.

La relazione tecnica stima minori entrate per complessivi 1.490.000 euro, dei quali 850.000 euro in relazione alla tassazione dei dividendi (articolo 11 della Convenzione), 375.000 euro dai redditi da professioni indipendenti (articolo 15), 250.000 euro dalla tassazione degli utili di capitale (articolo 14) e 15.000 euro in relazione ai canoni (articolo 13).

L'onere per le minori entrate quantificato dalla relazione tecnica trova copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del fondo speciale di parte corrente, che risulta presentare la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, deve valutarsi l'aggiornamento della decorrenza dell'onere all'anno 2023 e occorre riformulare la clausola di copertura con riferimento al bilancio triennale 2022-2024.

Per quanto riguarda i compensi, i rimborsi spese e le altre retribuzioni analoghe ricevute da un residente di uno Stato contraente in qualità di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, l'articolo 17 della Convenzione sposta la tassazione nello stato di residenza della società erogante: di conseguenza, nel caso di soggetti residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Libia, il reddito sarà imponibile nello Stato estero. La relazione tecnica osserva che la disposizione non limita il potere di tassazione al solo stato di residenza della società e non iscrive effetti finanziari alla norma. Va osservato, al riguardo, che anche nel caso di una eventuale tassazione concorrente italiana, verrebbe comunque attribuito un credito di imposta per le tasse pagate in Libia, con conseguente perdita di gettito. Su tale profilo appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 5 della Convenzione, in tema di stabile organizzazione, il paragrafo 3 prevede un'eccezione agli standard dell'OCSE, rappresentata dal limite temporale di tre mesi necessari a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione: al riguardo, la relazione illustrativa si limita ad asserire che il predetto limite è stato controbilanciato da regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in linea con i principi di ripartizione dell'OCSE, nonché da una clausola, inserita negli articoli relativi ai redditi di capitale (articoli 11, 12 e 13) che limita l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. Appare necessario, al riguardo, acquisire dal Governo elementi integrativi della relazione tecnica, al fine di dare dimostrazione che dall'applicazione delle disposizioni da ultimo richiamate derivi la compensazione degli effetti finanziari.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) (n. 395)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, con riferimento alle finalità del programma, che lo Stato Maggiore della Difesa fa presente come esso, articolato su più interventi riferiti all'adeguamento della capacità operativa di Comando e Controllo (C2), sia finalizzato ad assicurare l'interoperabilità con gli standard NATO/Europei/Multinazionali trasversalmente all'intero complesso dei domini operativi di intervento (terrestre, marittimo e avionico, oltre che cibernetico), in ottica *Federated Mission Networking*. Tale progetto si innesta nel nuovo e più ampio alveo della *Defence Cloud*, la nuova infrastruttura ubiquitaria, permeante, sicura ed accessibile che dovrà unire in un continuum informativo il Comando e Controllo ed i dati operativi, godendo di indiscussa superiorità nei sistemi di interconnessione di rete e di fruizione delle informazioni connotate dal maggior grado di qualità e aggiornamento. Del segmento di programma in questione si prevede l'avvio nel corso 2023, per una durata complessiva di dodici anni, e la conclusione nel 2034. L'onere previsionale complessivo del segmento di programma in esame è stimato in circa 198,8 milioni di euro. Tale spesa è completamente finanziata a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020 (Cap. 7120-42).

L'impresa pluriennale si svilupperà secondo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, riportato nella scheda tecnica allegata allo schema in esame, di carattere meramente indicativo, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Lo Stato Maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (p. 67). Secondo il DPP, il programma è di previsto finanziamento sul bilancio del Ministero della difesa per mezzo delle risorse recate da: capitoli "a fabbisogno", per complessivi 27,1 milioni di euro; risorse tratte dal fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, per 141,1 milioni di euro; fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020, per 198,80 milioni di euro. Il programma ha, secondo quanto riportato DPP, un fabbisogno previsionale di 1.278 milioni di euro, da aggiornarsi costantemente in ragione della rapida evoluzione delle tecnologie coinvolte ed al momento è finanziata una tranche di complessivi 367 milioni di euro distribuiti in 14 anni.

Per quanto di competenza, chiede innanzitutto elementi informativi sui profili finanziari dell'intero programma, che non risultano reperibili nella scheda tecnica.

Andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto al descritto segmento del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Gli ulteriori segmenti dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della

Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2495) *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri (Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame emendamenti e rinvio)

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, alla luce dei chiarimenti forniti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, che non si hanno osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte riferite agli articoli 1, 2 e 3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 4.3 e 4.4, che attribuiscono la gestione del Registro dei rappresentanti d'interesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle analoghe proposte 4.5 e 4.6, che affidano il suddetto Registro al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in luogo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 5.4 (analogo al 5.5), 5.6 (analogo al 5.7), e 5.8, nella parte in cui pongono l'onere dell'aggiornamento del Registro, con riguardo all'agenda degli incontri, a carico del decisore pubblico e non del rappresentante di interessi, come previsto dall'articolo 5 del testo.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7, 8 e 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi alla proposta 10.1, che rende obbligatoria, salvo eccezione motivata, l'indizione della procedura di consultazione per tutti gli atti normativi e regolatori di carattere generale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti agli articoli 11 e 13.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore circa la valutazione di nulla osta sul testo del disegno di legge.

In merito agli emendamenti, si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva un parere non ostativo sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2597) *Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monaco ed altri; Ferrari ed altri (Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che all'articolo 1 si dispone la proroga al 2033 del termine già previsto dall'articolo 2207 del Codice dell'ordinamento militare al 2024, ai fini della riduzione a 150.000 unità complessive dei contingenti organici delle tre Forze armate (Esercito, Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e Aeronautica). A tale proposito, andrebbe fornito un quadro aggiornato del processo di riduzione degli organici attuato sino ad oggi, nonché degli effetti di minor spesa già conseguiti, oltre che di quelli attesi in relazione al completamento dell'attuazione della riforma nei termini già previsti dalla normativa vigente. Occorre poi un chiarimento sul fatto che la relazione tecnica depositata presso la Camera dei deputati il 26 aprile 2004, a cui di seguito farà riferimento, asserisce che non vi sarebbero oneri a carico della finanza pubblica dalla proroga dell'attuazione della riduzione. Va osservato, a tale proposito, che non sono stati associati in via preventiva effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, al momento dell'approvazione della legge n. 244 del 2012, ma tuttavia si sarebbe dovuto scontare tali effetti in sede di adozione dei decreti legislativi, con il conseguente aggiornamento delle previsioni tendenziali di spesa.

Riguardo all'articolo 2, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari, andrebbe fornita un'integrazione della relazione tecnica con l'indicazione dei fattori e parametri retributivi distinti per le tre Forze Armate, al fine di verificare che sia stato utilizzato un dato medio adeguato.

Con riferimento all'articolo 3, in tema di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata, andrebbe confermata l'assenza di effetti finanziari rispetto alla legislazione vigente. In particolare, andrebbe chiarito se dalla modifica dell'articolo 704 della legge n. 66 del 2010, di cui al comma 1, lettera *a*), n. 11), possano scaturire diritti soggettivi legati all'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salva espressa rinuncia, senza tener conto dei posti annualmente disponibili, come previsto invece a legislazione vigente. La modifica dell'articolo 930 della medesima legge n. 66 del 2010, di cui al comma 1, lettera *f*), estende la platea di personale che transita in modo automatico nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa. La stessa relazione tecnica afferma che col nuovo sistema si avrà un'immissione automatica, mentre il sistema vigente prevede una graduatoria. Al riguardo, non sembra plausibile l'affermazione della relazione tecnica per cui la neutralità finanziaria sarebbe garantita dalla procedura di adozione di un decreto ministeriale. Evidenza che la neutralità finanziaria deve essere garantita già a livello legislativo, e comunque in assenza di ulteriori elementi sostanziali non è dal rinvio a un decreto ministeriale che si può ricavare l'assenza di oneri.

Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni transitorie sulla disciplina dei volontari in ferma prefissata, andrebbero chiarite le modalità di determinazione delle platee indicate nelle tabelle 10 e 12 della relazione tecnica, relative rispettivamente a VFP1 e VFP3 e ai Volontari in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto.

Riguardo all'articolo 6, comma 2, in tema di importo del buono posto corrisposto ai volontari in ferma prefissata, andrebbero confermati i parametri per il calcolo delle stime contemplate nella relazione tecnica ed in particolare per la platea dei beneficiari presa in considerazione e per il computo delle giornate lavorative.

Per quanto concerne l'articolo 8, recante disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali, con riguardo al conferimento del grado superiore di generale di corpo d'armata ed equiparati ai maggiori generali delle Armi e dei Corpi delle Forze Armate, di cui alla lettera *b*), rileva che la norma appare suscettibile di determinare effetti onerosi non considerati, dal momento che i suddetti conferimenti sono comunque disposti in "sovrannumero" rispetto alle relative dotazioni organiche. Andrebbe inoltre confermata la congruità del numero degli avanzamenti previsti. Evidenza poi una discrasia fra le ipotesi assunte dalla relazione tecnica nella parte discorsiva e in quella tabellare, differenza che si riflette in una diversa distribuzione temporale degli oneri per quanto riguarda il trattamento di fine servizio (TFS) e in una periodica e costante sottostima dell'onere pensionistico, anche se contenuta. Rappresenta poi che gli oneri per i trattamenti pensionistici relativi al 2026 e al 2027 appaiono

sottostimati, con effetti che si riverberano sugli anni successivi, in quanto calcolati, su base unitaria, assumendo una permanenza nel nuovo ruolo inferiore a quella che le stesse tabelle indicano. Inoltre, andrebbe escluso che i soggetti che cesseranno dal servizio dopo più di 3 anni, maturino più di 40 anni di servizio perché ciò porterebbe ad un incremento del TFS rispetto a quanto stimato.

Relativamente all'articolo 9, recante la delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale, per i profili di quantificazione, va premesso che la delega prevede richiama quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Tuttavia, sulla base degli elementi già desumibili dal dettato normativo, nonché dalle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, in particolare, sulle lettere *c)*, *d)* e *g)*, recanti solo sommarie indicazioni in merito alle spese previste, appaiono sin da ora configurabili effetti di maggior onere connessi all'esercizio della delega, per cui chiede di fornire dati e informazioni riguardo al prevedibile impegno finanziario per le Amministrazioni della Difesa, e sulle previste fonti di copertura finanziaria. Analoghi effetti di onerosità appaiono connessi alle previsioni dei criteri direttivi di cui alle lettere *a)* ed *f)*, che richiamano la possibilità di istituire posizioni "soprannumerarie" sia nelle Forze Armate che nelle pubbliche amministrazioni per il personale che vi transiti per inidoneità sopravvenuta al servizio militare, nonché per le specifiche modalità di richiamo di 1.000 unità collocate in congedo in vari profili di carriera delle Forze Armate, oltre che alla possibilità, per i medici militari e per il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero professionale intramuraria.

Riguardo all'articolo 10, per i profili di copertura finanziaria, risulta necessario avere chiarimenti circa la possibilità di individuare sin da ora le risorse finanziarie cui si intende attingere per finalità di copertura dei relativi effetti, che la disposizione indica in relazione al fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare in relazione alla ristrutturazione delle Forze Armate. Come già rilevato in relazione alla legge delega di revisione dello strumento militare n. 244 del 2012, va ribadito che prevedere che, con un mero decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, siano annualmente accertati i risparmi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario e che i medesimi affluiscono in appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, per la riallocazione all'interno delle voci di spesa delle Forze armate, rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio previsto all'articolo 24, comma 4, della legge di contabilità e finanza pubblica. In ogni caso, andrebbe verificata la concreta fattibilità della copertura degli oneri previsti dal provvedimento in esame di cui alla tabella 20 della relazione tecnica, a carico del suddetto fondo di parte corrente, il quale sembrerebbe presentare disponibilità non perfettamente adeguate, ciò anche alla luce del carattere "inderogabile" degli oneri in questione. Per chiarire le criticità finanziarie sopra rilevate, richiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 318.

In relazione alle proposte emendative, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.3, in tema di efficacia delle graduatorie e collocamento presso altre pubbliche amministrazioni. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 3.6 e 3.10. Occorre valutare se l'emendamento 3.7, che innalza a 70 anni il limite di età per la permanenza nella riserva di complemento, possa comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3. Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti

per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere all'8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che il Governo dovrebbe assicurare che dalla semplificazione e accelerazione degli interventi per il Giubileo 2025, non derivi una diversa rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Il Governo dovrebbe inoltre assicurare la sostenibilità per Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale degli oneri, anche a valere sui loro rispettivi bilanci, relativi alle convenzioni con ANAS S.p.A.

L'articolo 2 prevede che le risorse versate dai soggetti controllati, eccedenti 3,184 milioni di euro annui, relativi ai fabbisogni di finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, per le quali la relazione tecnica afferma che nell'ultimo triennio tali eccedenze sono state in parte non riassegnate e in parte andate in economia. Si prevede che tali somme restino acquisite al bilancio dello Stato, per essere destinate al fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il riconoscimento di incentivi in favore di dipendenti di livello non dirigenziale, nel limite di 800 mila euro annui e per spese di missione nel limite di 200 mila euro annui. Si tratta della copertura di oneri nuovi, con entrate già previste a legislazione vigente, che negli anni scorsi hanno costituito economie di bilancio o sono rimaste acquisite all'entrata senza essere riassegnate: sembra pertanto configurarsi una copertura a bilancio che non appare in linea con la legge di contabilità.

Con riferimento all'articolo 3, osserva che la clausola di copertura di cui alla lettera *b)* del comma 4, mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte capitale, non appare in linea con legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante alla riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre dovrebbe valutarsi la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Analoghe osservazioni vanno riferite all'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, per la copertura a carico del fondo per la riassegnazione dei residui di parte capitale.

In merito al comma 4 del medesimo articolo, e alla previsione che i canoni riferiti agli scarichi sono introitati direttamente dal comune di Venezia, andrebbe chiarito se tale disposizione determini una riduzione di entrate per l'Autorità per la Laguna di Venezia, con riflessi sui propri equilibri di bilancio. In relazione alla possibilità di rimodulazione delle risorse prevista al comma 5, andrebbe valutato il possibile impatto sugli effetti finanziari già scontati sui saldi.

Per quanto riguarda l'articolo 5, osserva che la clausola di copertura di cui alla lettera *a)* del capoverso 7-*quinquies* del comma 1, mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente, non appare in linea con la legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante la riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre, dovrebbe valutarsi la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

In merito alle semplificazioni e alle riduzioni di termini recate dall'articolo 6, in materia di trasporto aereo, il Governo dovrebbe assicurare che tali disposizioni non determinino un profilo di spesa degli interventi previsti a legislazione vigente differente rispetto a quello già scontato nei tendenziali. Andrebbe inoltre confermata la sostenibilità a carico della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, anche della valutazione degli interventi in esame, così come di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, pur alla luce delle risorse destinate dall'articolo 12.

Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali, osserva, in relazione al comma 4, che la quantificazione dell'incremento tariffario dei pedaggi del 19 per cento operata dalla relazione tecnica è difforme da quella della relazione illustrativa

che invece afferma che gli incrementi tariffari evitati dalla disposizione sono pari a circa il 24 per cento dal momento che la relazione illustrativa tiene conto pure degli anni 2020 (+2,56 per cento) e 2021 (+2,56 per cento).

Inoltre, le due relazioni non tengono conto della sospensione tariffaria del primo semestre dell'anno 2022 che, in base a quanto riportato dalla relazione tecnica, dipende da una decisione unilaterale del concessionario.

Va osservato che, considerando gli incrementi di cui riferisce la relazione illustrativa e il primo semestre 2022, non sarebbe più garantita la compensazione degli effetti finanziari ed economici conseguenti alla sospensione dell'incremento tariffario dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 mediante la sospensione dei versamenti dei canoni all'ANAS previsti dal comma 2 dell'articolo 9-*tricies semel* del decreto-legge n. 123 del 2019.

Occorre altresì valutare, anche in considerazione dei procedimenti amministrativi pendenti a carico del concessionario, se dalla ulteriore proroga della sospensione degli incrementi tariffari dei pedaggi autostradali, possano derivare contenziosi tra le parti, con possibili oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 8, in materia di trasporto pubblico e regionale, osserva che la relazione tecnica non consente di individuare quanta parte del finanziamento è destinata all'implementazione e sviluppo della banca dati e quanto alle competenze attribuite all'Osservatorio: sul punto, al fine di valutare la congruità delle risorse, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Con riferimento al comma 3, laddove si concede all'Osservatorio la facoltà di stipulare convenzioni, occorre valutare l'opportunità di inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria, atteso che la relazione tecnica afferma che le convenzioni saranno effettuate nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, ma la norma non reca una espressa previsione in tal senso.

In riferimento ai commi da 9 a 11, in considerazione di quanto affermato dalla relazione tecnica con riguardo all'esercizio del potere sostitutivo per la realizzazione delle attività manutentive omesse, in danno dell'azienda di trasporto pubblico locale (TPL), andrebbe assicurato che tale potere sia esercitato in maniera tale da consentire una perfetta compensazione, anche temporale, degli oneri sostenuti dall'ente concedente.

Va osservato inoltre che la relazione tecnica non si sofferma sugli oneri per gli enti concedenti, derivanti dall'obbligo di istituire una commissione tecnica composta da soggetti di comprovata esperienza, né su quelli per l'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto che la norma attribuisce alle risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe quindi fornita una stima di tali costi e degli enti coinvolti nonché individuate le risorse dei relativi bilanci che potranno essere destinate a tali finalità.

Per quanto concerne il comma 12, va osservato che gli effetti ascritti in termini di fabbisogno e indebitamento netto relativi al finanziamento delle infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, province e città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 406, della legge n. 234 del 2021, non erano allineati con quelli in termini di saldo netto da finanziare, nel senso che per le annualità 2022 e 2023 si prevedeva un impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari all'80 per cento di quello considerato ai fini del saldo netto da finanziare. La norma in esame, invece, nell'utilizzare le predette risorse per altre finalità, ascrive su tutti e tre i saldi di finanza pubblica i medesimi effetti. Sul punto appare dunque opportuno un chiarimento da parte del Governo.

In relazione all'articolo 9, recante interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per quanto concerne i commi 2 e 4 appare necessario acquisire dal Governo chiarimenti ed ulteriori elementi informativi, al fine di assicurare che rimangano inalterati gli effetti sui saldi di finanza pubblica previsti dalla legge di bilancio per il

2022.

Per quanto riguarda l'articolo 10, con riferimento ai commi 2 e 4, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori elementi di valutazione e di dettaglio al fine di poter valutare la congruità delle quantificazioni proposte dalla relazione tecnica, per le autorizzazioni di spesa relative al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico.

In relazione al comma 5, osserva che la clausola di copertura mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente, non appare in linea con la legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante alla riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre, si valuti la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. n. 196.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 320.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

La relatrice [CONZATTI \(IV-PSI\)](#) riepiloga la precedenti fasi dell'esame del nuovo testo del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la relatrice circa la necessità di inserire nel nuovo testo un'apposita clausola d'invarianza finanziaria e amministrativa.

In merito agli emendamenti, formula una valutazione non ostativa su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per la proposta 5.2, sulla quale esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo l'articolo 5 del seguente: "Art. 5-bis (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1921) RIPAMONTI e altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota del Governo recante una proposta di modifica che, se recepita, consentirebbe l'espressione di un parere di nulla osta sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata trasmessa dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2229) Emanuele PELLEGRINI e altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo richiesta dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente PESCO, ricollegandosi alla nota istruttoria messa a disposizione nella seduta del 28 giugno, prospetta alla Commissione la possibilità di formulare un parere non ostativo con due presupposti volti a fugare le perplessità di carattere finanziario sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga gli emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 1.1. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria della proposta 3.1, di cui va verificata anche la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. In merito alla proposta 3.1 (testo 2), chiede conferma della compatibilità dell'emendamento con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Occorre, altresì, acquisire conferma del carattere ordinamentale delle proposte 3.0.1 e 3.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi comprese le restanti riformulazioni trasmesse fino al 27 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato sul nuovo testo del provvedimento in titolo.

Incidentalmente, ricorda che, con riguardo a diverse sollecitazioni pervenute al Governo per la conclusione di provvedimenti all'ordine del giorno delle Commissioni, il Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato, in base alla legge di contabilità e finanza pubblica, a verificare le relazioni tecniche che, tuttavia, devono essere predisposte dai ministeri competenti.

In particolare, si è in attesa, per tredici provvedimenti, delle relative relazioni tecniche da parte delle amministrazioni competenti; su altri tre disegni di legge, invece, la relazione tecnica è stata trasmessa ed è in verifica. Soltanto in un caso, la relazione tecnica deve essere predisposta proprio dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenzo Bruno Bossio e

Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il relatore [FANTETTI](#) (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) riepiloga le precedenti fasi di esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, in base agli elementi istruttori trasmessi dal Ministero della giustizia, è possibile esprimere una valutazione di nulla osta sugli emendamenti 1.4, 1.12, 1.17, 1.21 e 1.23.

In merito, invece, alle proposte emendative 1.13 e 1.14, la valutazione non ostativa è condizionata all'inserimento di un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) avanza perplessità circa la valutazione non ostativa sull'emendamento 1.17 che, a suo avviso, rappresenta un peggioramento, a livello finanziario, rispetto al testo del disegno di legge.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha preso atto delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia, in quanto gli adempimenti ivi previsti rientrano nell'attività ordinaria delle istituzioni competenti.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.13 e 1.14 parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione delle suddette proposte non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedano con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 29 giugno scorso riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, che occorre chiedere conferma del carattere ordinamentale della proposta 4.5 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.1 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, appare suscettibile di determinare effetti onerosi la proposta 7.100, istitutiva di un ufficio di livello dirigenziale non generale presso il Ministero delle politiche agricole, per cui manca la quantificazione degli oneri. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.100 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti riformulati indicati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 585 (pom.) del 13/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2022
585ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La presidente **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az), in qualità di relatrice, illustra i profili finanziari del disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE esprime avviso conforme a quello della relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul testo è approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2597) Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monato ed altri; Ferrari ed altri

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) propone l'espressione del seguente parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 10 sulla copertura finanziaria, si ribadisce - come già rilevato per la legge delega di revisione dello strumento militare n. 244 del 2012 - che la previsione secondo cui, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente accertati i risparmi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario e i medesimi affluiscono in appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, per la riallocazione all'interno delle voci di spesa delle Forze armate, rappresenta una deroga al principio dell'unità del bilancio sancito dall'articolo 24, comma 4, della legge di contabilità."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore sul testo del provvedimento.

Il RELATORE riepiloga poi gli emendamenti al provvedimento in esame suscettibili di criticità di ordine finanziario.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle proposte 3.3, 3.6, 3.7 e 3.10, per maggiori oneri.

Rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.1.

Altresì, evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 3.5, non segnalato dalla Commissione.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3 per assenza di relazione tecnica, nonché sulla proposta 5.0.2 per maggiori oneri.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.0.1, 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3. Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

La Commissione approva.

(2407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, pur essendo il disegno di legge inserito nell'elenco degli accantonamenti slittati di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, trattandosi di esame in prima lettura, è opportuno, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, recante la copertura finanziaria, aggiornare

la decorrenza dell'onere, nonché il riferimento della copertura sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri, all'esercizio finanziario 2022 e al bilancio triennale 2022-24, in conformità alla normativa contabile.

Rileva che andrebbe poi confermato che dall'articolo 7, paragrafo 3, dell'Accordo, non derivi alcun obbligo per l'Italia di corrispondere in via anticipata salari e indennità al personale inviato dal Ghana, in linea con quanto risulta nella relazione tecnica, ove si afferma che l'Italia non intende accedere a eventuali richieste in tal senso della Parte ghanese.

Infine, in relazione all'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo, osserva che andrebbe confermato che dall'eventuale anticipo delle spese odontoiatriche e mediche presso strutture private per il personale della Parte inviante, che sembra prospettato dalla relazione tecnica, non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2195) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) *Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 6 luglio.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sugli emendamenti al provvedimento in titolo, il cui esame è rimasto in sospeso, è pervenuta la relazione tecnica che attualmente è in corso di verifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2646) *Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

(Parere all'8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

La correlatrice **FAGGI** (L-SP-PSd'Az) fa presente l'opportunità di rinviare ad una successiva seduta

l'espressione del parere sul testo del disegno di legge in titolo, tenuto conto dell'assenza del correlatore Dell'Olio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2307) MARINO e Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il senatore [FERRO](#) (FIBP-UDC) chiede al Governo di acquisire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) sollecita l'acquisizione degli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria pomeridiana, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.2. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 236 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
236ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il presidente [STEFANO](#) (PD) comunica che le senatrici Naturale e Russo hanno apposto la propria firma agli emendamenti 28.3, 28.5, 28.6, 28.8 e 28.10.

La senatrice Russo ha sottoscritto anche gli emendamenti 28.12 e 28.0.1, mentre la senatrice Vono ha aggiunto la sua firma agli emendamenti 8.2, 8.5 e 8.28.

La senatrice Masini ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 8.6, 8.18, 23.1 e 23.3.

Il senatore Fazzolari ha ritirato l'emendamento 3.2, mentre il senatore Candiani ha ritirato l'emendamento 3.3 e presentato la riformulazione (testo 2) dell'emendamento 36.0.2, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in relazione a misure dell'Unione di interesse pubblico ([n. COM\(2021\) 181 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comm1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, svolge una relazione integrativa, per dare conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Ricorda, preliminarmente, che la proposta ha lo scopo di agevolare gli interventi dell'Unione europea in risposta alle emergenze, quali ad esempio le emergenze idrogeologiche, gli eventi sismici e le emergenze sanitarie, rimuovendo il costo e i ritardi generati dagli adempimenti IVA.

In particolare, la proposta intende introdurre un'esenzione IVA per le importazioni e per le forniture e prestazioni destinate alla Commissione, alle agenzie dell'UE o ad altri organismi dell'Unione, effettuate sulla base di un mandato europeo volto al perseguimento di un interesse pubblico. La modifica consente di beneficiare dell'esenzione anche i beni e servizi che verrebbero in seguito donati agli Stati membri o a terzi, tra cui ospedali, enti pubblici o privati preposti alla gestione di crisi. La proposta mira ad affrontare non solo la pandemia in corso, ma anche le emergenze che potrebbero verificarsi in futuro, introducendo quindi un meccanismo permanente.

Gli Stati membri sono tenuti a dare attuazione alla direttiva entro il 30 aprile 2021 e applicare retroattivamente l'esenzione dall'IVA alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Sulla proposta, il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui rileva la conformità della stessa agli interessi nazionali e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

In particolare, il Governo ritiene condivisibile la *ratio* della proposta, dal momento che le iniziative adottate da parte dell'Unione europea per fronteggiare situazioni emergenziali, che possono coinvolgere più Stati membri, risultano più efficaci rispetto alle iniziative dei singoli Stati. L'adozione di un'esenzione dall'IVA per agevolare specifiche iniziative della UE, aumentando la capacità di intervento, è in grado di ridurre i costi e gli oneri burocratici degli interventi degli organismi dell'UE. Poiché anche l'Italia si avvantaggerà dell'intervento da parte degli organismi dell'Unione, la proposta appare conforme all'interesse nazionale.

Sotto il profilo finanziario, l'applicazione dell'esenzione a beni e servizi necessari per fronteggiare la pandemia da Covid-19, tuttora in corso, è potenzialmente suscettibile di determinare effetti negativi piuttosto limitati sul gettito IVA, tenuto conto che la legge di bilancio per il 2021 ha già previsto la proroga, fino al 31 dicembre 2022, dell'esenzione IVA (con diritto alla detrazione) per i vaccini Covid-19 e per le strumentazioni diagnostiche per Covid-19. Tali eventuali effetti negativi sul gettito IVA potrebbero verificarsi qualora siano esentate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi alle quali è attualmente applicata l'imposta, effettuate a destinazione delle Istituzioni dell'Unione e successivamente donate alle istituzioni nazionali. Dato che l'attuale volume di beni e servizi acquistati dalle istituzioni dell'UE e soggetti all'IVA è limitato, si prevede che tale effetto sia estremamente limitato.

La proposta è attualmente oggetto di analisi da parte di sette Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, nessuna delle quali ha, ad oggi, sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare la valutazione di conformità circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta di direttiva in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2195) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MASINI](#) (FIBP-UDC) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica della

Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 10 giugno 2009 con scambio di note emendativo fatto a Roma il 22 agosto 2014, dal Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia.

L'iniziativa accoglie in larga parte l'originario progetto italiano di Convenzione contro le doppie imposizioni basato sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed elaborato in ragione della specificità dei rapporti italo-libici, tenuto anche presente che la Libia non è un Paese membro della predetta organizzazione.

La Convenzione costituirà la nuova base giuridica per le relazioni economiche intercorrenti tra gli operatori residenti dei due Paesi e per la definizione reciproca delle basi imponibili tributarie, nonché per la cooperazione fra le amministrazioni dei due Paesi in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale. L'intesa bilaterale costituisce una risposta normativa alle scelte operate verso la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e, viceversa, regola alcuni aspetti relativi agli investimenti libici nel nostro Paese.

La Convenzione è composta da 30 articoli suddivisi in 6 capitoli. Il capitolo I (articoli 1-2) riguarda il campo d'applicazione della Convenzione, riferito sotto il profilo soggettivo ai residenti di entrambi gli Stati contraenti e, sotto quello oggettivo alle imposte dirette. Il capitolo II (articoli 3-6) dispone le definizioni generali dei termini presenti nel testo della Convenzione. Il capitolo III (articoli 7-22) espone le disposizioni che disciplinano l'imposizione per i diversi tipi di redditi. Il capitolo IV (articolo 23) espone il metodo per eliminare la doppia imposizione, il quale prevede una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dal nostro Paese e quello misto previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi di capitale. Il capitolo V (articoli 24-28) prevede disposizioni particolari che riguardano l'ambito di applicazione oggettivo, il quale risulta esteso alle imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche o giuridiche, sia per quanto riguarda il principio di non-discriminazione, sia in relazione agli aspetti di cooperazione amministrativa. Il capitolo VI (articoli 29-30) riporta le disposizioni finali riguardanti l'entrata in vigore e la denuncia.

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 reca disposizioni riguardanti la copertura finanziaria con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento valutati in 1.490.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica che tali oneri economici sono ascrivibili alla perdita di gettito da parte dell'erario italiano in relazione alla mancata tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Libia, dei canoni, degli utili da capitali e dei redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Infine, la Relatrice ritiene che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta un conferente schema di parere non ostativo.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) preannuncia il suo voto contrario sulla ratifica di un accordo internazionale, sul coordinamento tra due ordinamenti fiscali, concluso nel 2009 da due parti, una delle quali - la Libia - verte in uno stato di disgregazione interna, senza un Governo che sia sostenuto da tutte le fazioni della sua popolazione, con gravi violazioni dei diritti umani e che non è considerata in modo univoco uno Stato sicuro dalla comunità internazionale.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [STEFANO](#) informa che nel corso delle audizioni informali sull'affare assegnato "Utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei. Capacità di spesa e raggiungimento degli obiettivi" (atto n. 426), svoltasi il 18 maggio scorso, sugli effetti dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2021/468 della Commissione europea sugli idrossiantraceni, svoltasi il 20 maggio scorso e, infine, in relazione all'esame dell'atto COM (2021) 93 def. (Proposta di direttiva su principio della parità di retribuzione tra uomini e donne sul lavoro attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi), svoltasi in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2195**

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni per la ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sottoscritta dal Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia a Roma il 10 giugno 2009 con scambio di note emendativo fatto a Roma il 22 agosto 2014;
considerato che la Convenzione è volta a stabilire la nuova base giuridica per le relazioni economiche intercorrenti tra gli operatori residenti dei due Paesi e per la definizione reciproca delle basi imponibili tributarie, nonché per la cooperazione fra le amministrazioni dei due Paesi in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale;
considerato che l'iniziativa accoglie in larga parte l'originario progetto italiano di Convenzione contro le doppie imposizioni, basato sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed elaborato in ragione della specificità dei rapporti italo-libici;
considerato che il disegno di legge di ratifica della Convenzione, composto da 4 articoli, prevede all'articolo 3, la copertura finanziaria con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in 1.490.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, ascrivibili alla perdita di gettito da parte dell'erario in conseguenza della prevista mancata tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Libia, dei canoni, degli utili da capitali e dei redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2169](#)**

Art. 36

36.0.2 (testo 2)

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo preventivo, rafforzamento del controllo concomitante e riorganizzazione interna della Corte dei conti)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva, alla razionalizzazione del controllo preventivo, al rafforzamento del controllo concomitante e alla riorganizzazione interna della Corte dei conti.

2. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

3. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura di cui alla medesima lettera g) sono pienamente conformati a quelli previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.

1-quater. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.

1-quinquies. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-quater si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-ter."

4. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Sezione, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 4 aprile 2009, n. 15, ne dà comunicazione al Ministro competente il quale provvede entro trenta giorni a nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il ministro competente.

5. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere confermati una sola volta. Si applicano al

personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.»

